



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 124 del 2020 proposto da:

rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Casale, Federico Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Campania, e Agenzia del Demanio di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

Comune di Casalbuono, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio inadempimento serbato dall'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Campania, a fronte della diffida del 09.11.2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Campania, e dell'Agenzia del Demanio di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto mediante Teams, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, la dott.ssa Gaetana Marena, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

La ricorrente, in virtù di concessione demaniale giusta decreto dirigenziale rilasciato dalla Giunta Regionale Campania n. 391/2010 con scadenza al 31.12.2015, era nella disponibilità di un'area, di proprietà del Demanio, insistente nel Comune di Casalbuono e distinta in catasto al foglio n. 2 particella n. 720;

per effetto della concessione edilizia, prot. n. 1953/93 del 19.06.1993, eseguiva lavori di ripristino di alcuni locali, siti nel terreno *de quo*;

successivamente, presentava al Comune di Casalbuono istanza di sanatoria edilizia, favorevolmente valutata dalla Commissione Edilizia, avente ad oggetto la realizzazione di un ulteriore deposito di attrezzi agricoli;

a seguito della cessazione di efficacia della concessione demaniale, la ricorrente formulava più volte varie richieste, al fine di ottenere la sdemanializzazione del fondo demaniale e, dunque, l'acquisizione del medesimo nella propria ed esclusiva sfera giuridica;

in vari momenti temporali, l'Agenzia del Demanio resistente poneva in essere una serie di fatti e comportamenti, senza, però, che gli stessi portassero alla definizione dell'*iter* richiesto;

nel 2000, l'Ente *de quo* richiedeva all'istante di avviare il frazionamento dell'area interessata ma, nonostante l'operazione fosse stata regolarmente effettuata e, conseguentemente, fosse stata generata la particella 702 sul foglio 20, il procedimento di sclassificazione non veniva definito;

nel 2005, comunicava alla ricorrente di aver provveduto alla trasmissione dell'intero carteggio alla sede centrale di Roma per il rilascio dell'autorizzazione alla sdemanializzazione, senza che il procedimento venisse a definizione;

nel 2011, rappresentava alla ricorrente l'opportunità di valutare la possibilità di estendere la procedura di sdemanializzazione anche oltre l'area demaniale oggetto di richiesta;

nel 2019, funzionari del Demanio si recavano sul fondo in uso alla ricorrente, al fine di verificare la possibilità di procedere alla sdemanializzazione;

in data 09.11.2019, la ricorrente in epigrafe formalizzava atto di diffida stragiudiziale, notificato a mezzo pec, sia al Comune di Casalbuono che all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Campania, a mezzo del quale si intimava quest'ultima a provvedere sulla richiesta di sdemanializzazione, funzionale all'acquisto del terreno distinto in catasto al foglio n. 20 particella 702;

Si costituivano in giudizio l'Agenzia del Demanio, Direzione regionale della Campania, e l'Agenzia del Demanio di Salerno.

Con nota del 09.04.2020 e successive memorie versate in atti, la parte ricorrente chiedeva una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Nell'udienza camerale del 20 maggio 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto mediante Teams, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, la causa veniva trattenuta in decisione, come da verbale.

DIRITTO

Il Collegio, dopo un attento scrutinio degli atti di causa, addiuvato ad una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 cpa., come richiesto dalle parti costituite.

Con nota versata in atti del 9.04.2020 e successive memorie tempestivamente depositate, la parte ricorrente evidenziava il tardivo riscontro alla sua diffida, datato 15.03.2020, nel quale l'Ente resistente, al fine di completare l'*iter* procedimentale di carattere istruttorio, chiedeva l'esibizione di uno studio geologico di dettaglio per l'esatta verifica della compatibilità idraulica dell'area, vertente la stessa all'interno del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Sele. Ne seguiva la sopravvenuta carenza di interesse, anche in ragione del fatto che la ricorrente aveva tempestivamente inoltrato lo studio geologico richiesto, nelle more, ed aveva comunque ancora interesse ad attendere la definizione procedimentale all'esito delle risultanze istruttorie.

Ancorchè il riscontro, palesemente successivo alla notificazione del ricorso, potesse considerarsi per certi versi soddisfacente dell'interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, quantomeno di elidere la situazione inadempitiva di tipo inerziale e, conseguentemente, determinasse il sopravvenuto venir meno dello stesso, la ricorrente in epigrafe comunque chiedeva una pronuncia nel merito della *res controversa* e, dunque, una contestuale condanna alle spese dell'Ente intimato, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.

Il Collegio non ignora gli orientamenti giurisprudenziali dominanti, che impongono, in tale evenienza, di scrutinare comunque il merito del ricorso, al solo fine della regolazione delle spese del giudizio. Com'è noto, la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, al pari della declaratoria di cessazione della materia del contendere, non può esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto, in tutto o in parte, soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente; di conseguenza, il giudice deve valutare la fondatezza o meno delle doglianze prospettate al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza, le spese del giudizio (*ex multis* T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 26/02/2020, n.881; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 21.01.2016, n. 350).

Dagli atti di causa emerge palesemente che l'istanza introduttiva, ex art. 117 c.p.a. (ritualmente proposta e depositata), è fondata e va accolta per le seguenti argomentazioni giuridiche.

Com'è noto, il comportamento inerziale della Pubblica Amministrazione ha un significativo apprezzamento da parte del nostro ordinamento giuridico, il quale, in un'ottica finalistica del soddisfacimento del preminente interesse pubblicistico, appresta, in

favore del privato, due tipi di tutela: una preventiva di semplificazione procedimentale, in tema di silenzio assenso ed una successiva, nella materia del tutto residuale e recessiva del silenzio rigetto. Al di fuori dei tassativi casi di valenza legalmente qualificata della condotta inerte pubblicistica, si configura la fattispecie del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento, rigorosamente circoscritta alla pura e semplice violazione dell'obbligo giuridico di provvedere, che, perciò solo, integra un tipico caso di inadempimento, stigmatizzabile con i rimedi originanti dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a.

L'obbligo di provvedere nel termine di legge è palesemente scandito nell'art. 2 della Legge 241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell'affidamento privato, da un lato consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall'altro, impone all'Amministrazione di definire un procedimento, avviato con istanza privata, mediante l'adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge.

Orbene, nel caso di specie, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Campania, è rimasta silente a fronte della reiterata sollecitazione di attivazione della procedura di sdemanializzazione, facendo, perciò solo, maturare le condizioni del silenzio inadempimento e, conseguentemente, frustrando la legittima aspettativa di parte ricorrente all'ottenimento di una pronuncia ritualmente tempestiva di esercizio del potere.

Il complessivo procedimento ha evidenziato tutta la sua farraginosità nella lungaggine temporale, avendo avuto inizio tempo addietro, attraverso lo scambio di atti interlocutori, cui poi è seguita la formalizzazione, in data 09.11.2019, dell'atto di diffida di parte ricorrente a provvedere sull'istanza di sdemanializzazione, senza che l'*iter* procedurale fosse stato concluso.

Non dirimente, in tal senso, è la nota depositata, in data 03.04.2020, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno in sede di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, recante sottoscrizione del Direttore regionale in data 25.03.2020, dunque, a distanza di un notevole lasso temporale rispetto alla notifica dell'atto di diffida stragiudiziale e, peraltro, non indirizzata, per conoscenza, alla parte ricorrente.

È, dunque, palese ed incontestabile l'imputabilità della mancata chiusura procedimentale all'inerzia dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Campania, deputata a fornire una risposta provvedimentale, che sia di accoglimento o di rigetto, all'istanza circostanziata di parte ricorrente, alla quale Agenzia si addebitano pertanto le spese di giudizio, in ragione del criterio della soccombenza virtuale.

Nessuna rilevanza inadempitiva è ascrivibile al comportamento del Comune di Casalbuono, relativamente al quale le spese vanno dunque compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno- Sezione Seconda- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ex art. 35 cpa per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, in quanto soccombente virtuale, alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, complessivamente liquidandole in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, nonché alla restituzione, in favore della ricorrente, del contributo unificato versato.

Spese compensate, quanto al Comune di Casalbuono.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente FF

Olindo Di Popolo, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gaetana Marena

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

